



IL SINDACO

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

OGGETTO: *Ordinanza, ex artt. 50 – 54 TUEL, per l'imposizione dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") in determinate aree della città, nonché per l'imposizione dell'obbligo di possesso di certificazione verde covid 19 (cd. "green pass") presso le passerelle ed i pontili del trasporto pubblico locale acqueo, emanata al fine di contrastare gli effetti delle situazioni di assembramento che possano aggravare il quadro pandemico locale con conseguente minaccia all'integrità fisica della popolazione.*

IL SINDACO

Premesso che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Rilevato che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure indicate tra le idonee ad impedire la diffusione del contagio;

Considerato che il novellato articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio;

Atteso che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" "cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti";

Considerato che il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera, fino al 31 dicembre, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella "zona bianca" ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

Considerato che in occasione del ponte dell'Immacolata e con l'approssimarsi del periodo natalizio, è preventivabile l'arrivo di decine di migliaia di visitatori, anche provenienti da fuori Regione, con possibili assembramenti;

Ritenuto che nei luoghi a maggior attrattiva turistica, quali piazza San Marco e area marciana, Mercerie, Ponte di Rialto, Piazza Ferretto, nei siti della così detta "movida" già individuati in seno alle precedenti ordinanze anti assembramento, oltre che negli imbarcaderi del trasporto pubblico locale e nei mercati bisettimanali di Mestre, Marghera e Lido, possono crearsi situazioni occasionali, anche improvvise, in cui il distanziamento di almeno un metro previsto dalle norme potrebbe non essere garantito;



IL SINDACO

Ritenuto necessario, in tali zone, agire in via maggiormente restrittiva rispetto alle previsioni dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, rubricato "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca", ai fini di ridurre il rischio di contagio e tutelare la salute pubblica;

Preso atto che è in corso un aumento progressivo dei contagi da virus "Covid-19", come confermato dai monitoraggi giornalieri dell'AULSS 3 Serenissima;

Ritenuto, pertanto necessario dover disporre l'uso obbligatorio della mascherina in tutte le aree sopra descritte e di rafforzare le misure di contenimento in special modo presso i pontili del trasporto pubblico locale rendendo obbligatorio anche in questi luoghi, oltre che a bordo dei mezzi, il possesso della certificazione verde covid-19 (cd. Green Pass);

Ritenuto, quindi, di trasmettere anticipatamente al Signor Prefetto di Venezia, ai sensi dell'art 54, comma 4, del T.U.E.L. copia del presente provvedimento affinché possa assumere i provvedimenti di competenza;

Visti:

- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021;
- l'art. 9 bis del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021;
- il Decreto Legge 26 novembre 2021, n.172;

ORDINA

- 1) E' fatto obbligo, dalla data di adozione della presente Ordinanza, fino al 15 gennaio 2022, di indossare le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro, nei seguenti luoghi della città storica e della città di terraferma:

- a) Mestre Riviera XX Settembre e vie limitrofe;
- b) Mestre Piazzale Donatori di Sangue;
- c) Calle Giovanni Legrenzi;
- d) Sestiere di Cannaregio - Fondamenta degli Ormesini – Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale;
- e) Sestiere di San Polo – Campo San Giacomo (in vulgo San Giacometto), Campo della Naranseria, Campo Cesare Battisti (già Bella Vienna) e calli e portici limitrofi;
- f) Sestiere di Dorsoduro Campo Santa Margherita e calli, ponti e campielli limitrofi;
- g) Piazza San Marco e area marciana;
- h) Mercerie e Ponte di Rialto;
- i) Piazza Ferretto;



IL SINDACO

- j) Mercato bisettimanale di Mestre;
- k) Mercato bisettimanale di Marghera;
- l) Mercato bisettimanale del Lido;
- m) Imbarcaderi, comprese le passerelle di accesso, del trasporto pubblico locale;

e in ogni altra occasione di tempo e di luogo in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale.

L'obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

- 2) E' fatto altresì obbligo, a far data dal giorno 6 dicembre 2021, fino al 15 gennaio 2022, a chiunque acceda alle passerelle ed ai pontili delle linee di trasporto pubblico, di essere munito di certificazione verde covid-19 (cd. Green Pass).
- 3) Per la violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle vigenti norme di legge.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia e trasmesso al Prefetto di Venezia.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Luigi Brugnaro(*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D., Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs n. 82/2005